

ASSOCIAZIONE
“AMICI DI LAURA VINCENZI”

STATUTO

Art. 1
Costituzione

È costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione denominata “AMICI DI LAURA VINCENZI”.

Art. 2
Sede e durata

L'Associazione ha sede a Tresigallo (FE) in via Giovanni XXIII n. 2c.
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3
Natura e scopo

L'Associazione non ha fini di lucro. Pertanto, non è ammessa distribuzione di utili tra i soci né in forma diretta, né in forma indiretta.

Essa è costituita per promuovere la conoscenza di LAURA VINCENZI, deceduta in giovane età il 4 aprile 1987 a Tresigallo, e con il compito di raccogliere e organizzare la documentazione sulla vita, la fama e la fede di LAURA, in prospettiva di potersi costituire come parti attrici in una causa diocesana per il riconoscimento delle virtù della stessa.

Al fine di promuovere la conoscenza di LAURA, della sua vita donata a Dio nella sofferenza, l'Associazione attiva iniziative di spiritualità e testimonianza, nonché di studio di fonti, pubblicazioni, studi e ricerche inerenti la vita, le virtù e i meriti di LAURA.

Art. 4
Soci

L'Associazione è costituita da persone fisiche che, condividendone le finalità e lo spirito di vita cristiana, chiederanno l'adesione al Consiglio di Presidenza e si impegneranno alla realizzazione degli scopi associativi.

I soci devolgeranno annualmente all'Associazione una quota associativa di libera entità, tenuto conto dell'importo minimo stabilito dal Consiglio di Presidenza.

L'elenco dei soci è conservato a cura del Segretario presso l'ufficio di Presidenza.

Art. 5
Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di Presidenza;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Art. 6 Assemblea

L'Assemblea è l'organo formato dall'intera comunità degli associati.

È convocata e presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Presidenza o di almeno un decimo di tutti i soci.

Essa può essere convocata in via straordinaria o ordinaria.

In via straordinaria l'Assemblea è convocata per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, ovvero per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci e in seconda qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, eccezion fatta per lo scioglimento dell'Associazione che deve essere comunque deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti di tutti i soci.

In via ordinaria l'Assemblea è convocata per deliberare sui seguenti argomenti:

- nomina del Consiglio di Presidenza composto dal Presidente e da cinque Consiglieri;
- approvazione degli indirizzi operativi proposti dal Consiglio di Presidenza;
- approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo;
- decisioni in merito ad ogni altro oggetto di competenza o che le sia proposto dal Consiglio di Presidenza.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la maggioranza dei soci e in seconda qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art. 7 Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni ed è rinnovabile. Esso è formato dal Presidente e da cinque Consiglieri.

Il Consiglio nomina tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

Le sedute sono valide con la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

È data la possibilità ad un membro del Consiglio di Presidenza di delegare un altro Consigliere con diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza ha la responsabilità della gestione morale, giuridica ed economica dell'Associazione, nonché della presentazione del bilancio consuntivo e preventivo all'Assemblea.

Art. 8 Presidente

Il Presidente, nominato dall'Assemblea, dura in carica quanto il Consiglio. Assume la rappresentanza legale dell'Associazione. Rappresenta l'Associazione nelle riunioni diocesane ed in ogni altro luogo dove l'Associazione è chiamata ad intervenire o a partecipare. Convoca le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei soci, delegando compiti specifici ai membri del Consiglio di Presidenza.

Il Presidente può istituire c/c bancari o postali, prelevare somme dai medesimi, nei limiti dei fidi accordati, firmare per l'incasso di somme dovute. A questi compiti può attendere un Consigliere, con firma disgiunta.

Art. 9
Vicepresidente, Segretario, Tesoriere, Consiglieri

Il Vicepresidente eseguirà compiti e funzioni vicarie, collaborando in accordo col Presidente e/o in eventuale impedimento di qualunque genere del Presidente stesso.

Il Segretario avrà il compito di verbalizzare quanto stabilito dal Consiglio, dalle Assemblee o riunioni organizzative, e provvederà alla materiale convocazione del Consiglio di Presidenza e dell'Assemblea degli iscritti. Conserverà in un unico fascicolo, in ordine cronologico con numerazione progressiva, i verbali distinti tra riunioni del Consiglio, dell'Assemblea e delle riunioni organizzative. I verbali del Consiglio e dell'Assemblea saranno poi sottoscritti al termine del verbale e a margine dei fogli intermedi da parte del Presidente e del Segretario.

Provvede a tenere aggiornato il libro dei soci e a proporre al Consiglio la cessazione dell'adesione all'Associazione dei soggetti che ne fanno richiesta.

Il Tesoriere redige il bilancio e ne rende conto mensilmente al Presidente e agli iscritti durante l'assemblea annuale. Autorizza ogni tipo di spesa, provvede alla riscossione delle offerte associative, alla contabilizzazione e gestione delle somme versate all'Associazione quale quota annuale di adesione o sotto qualsiasi altra forma tenendone aggiornata la contabilità.

I Consiglieri offriranno la loro collaborazione durante le riunioni del Consiglio di Presidenza e per le consuete attività e ogni volta che il Presidente lo riterrà opportuno.

Art. 10
Cessazione dalla carica

Qualsiasi socio dell'Associazione o membro del Consiglio di Presidenza, cessa di farne parte per morte, per revoca dell'adesione associativa o per indegnità.

L'indegnità è accertata dal Consiglio di Presidenza. I soci esclusi per indegnità possono ricorrere all'Assemblea contro la decisione del Consiglio.

Art. 11
Disposizione finale

Allo scioglimento dell'Associazione, deliberata dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno i tre quarti di tutti i soci, i beni di proprietà dell'Associazione stessa saranno messi nella disponibilità dell'Azione Cattolica Diocesana di Ferrara-Comacchio.

Art. 12
Gestione dei dati

Tutti i dati personali di cui l'Associazione verrà in possesso in occasione dell'espletamento delle proprie funzioni e attività saranno trattati nel rispetto della Legge 31 dicembre 1996 n. 675, e successive disposizioni normative.

Art. 13
Norma finale

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e altre leggi vigenti in materia di associazionismo.